



# COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO

*Provincia di Cosenza*

*Via Barnaba Abenante , 35 87064*

*Sede Corigliano 0983891511- sede Rossano 0983 5291*

---

PEC : [protocollo.coriglianorossano@asmepec.it](mailto:protocollo.coriglianorossano@asmepec.it)

Spett.le **Regione Calabria**

**Settore Urbanistica e Vigilanza Edilizia**

pec: [urbanistica.urbanistica@pec.regione.calabria.it](mailto:urbanistica.urbanistica@pec.regione.calabria.it)

**OGGETTO:**

POR CALABRIA 2014/2020 - Azione 6.3.1 - Patto per lo sviluppo della Calabria - Intervento di **“Potenziamento dell'impianto di depurazione in Loc. Cantinella del comune di Corigliano Calabro” (ora Comune di Corigliano Rossano)** - Delib. di G.R. n° 34 del 8/2/2018 - **CUP : G72G18000050002**

**Conferenza dei Servizi – Relazione urbanistica sulle caratteristiche della variante del progetto**

Con riferimento all'indizione della Conferenza dei Servizi relativa all'intervento di **“Potenziamento dell'impianto di depurazione in Loc. Cantinella del comune di Corigliano Calabro” (ora Comune di Corigliano Rossano)**, ed a riscontro della vs. nota Prot. Gen SIAR n 258021 del 05.08.2020, acquisita al protocollo di questo Ente in data 10.08.2020 col n° 69528 , con la presente il sottoscritto RUP relaziona quanto segue :

Il progetto di che trattasi è stato approvato con Delib. di Consiglio Comunale n° 5 del 15.05.2020, in variante al PRG vigente, ai sensi dell'art 1 c. 5 Legge n° 1/78, con contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ed atto di impulso alla Conferenza dei Servizi Decisoria, per il perfezionamento della suddetta variante (art. 14 L.R. 19/2002 e s.m.i) e l'acquisizione di tutti i pareri, nulla osta e/o autorizzazioni da parte degli Enti preposti.

Le opere in progetto riguardano il potenziamento di un impianto di depurazione esistente fin dagli anni '90 in loc. “Marinetti” a circa 1,5 km fuori dal centro abitato di Cantinella. Si precisa innanzitutto che le opere previste nell'attuale intervento vanno a migliorare e potenziare i processi epurativi dell'impianto già esistente e, pertanto, le opere non sono delocalizzabili in altro sito.

L'area interessata ricade attualmente in Zona Agricola (E) del vigente PRG dell'ex Comune di Corigliano Calabro, con parametri urbanistici desumibili dalla legenda allegata alla presente. Il presente progetto di Opera Pubblica, con la destinazione di Impianto di Depurazione di acque reflue, costituisce pertanto Variante allo strumento urbanistico, e necessita di approvazione nel rispetto della sopra richiamata normativa.

Passando alla descrizione delle opere in progetto sotto l'aspetto edilizio-urbanistico, si precisa che l'area interessata agli interventi, confinante ovviamente con l'area di sedime del depuratore esistente, ha forma rettangolare e misura 36.00 m x 16.25 m per una superficie di 585 mq.

I manufatti edilizi che si andranno a realizzare *ex novo* sono essenzialmente :

- **Nuova vasca di Sedimentazione** : si tratta di una vasca in c.a. di forma circolare in pianta con diametro 10,80 m, parzialmente interrata, di altezza strutturale complessiva pari a 4.00 m. Essa fuoriesce dal piano campagna di 1.10 m . Essa pertanto occupa una superficie di 91,60 mq ed una volumetria f. t. pari a 100 mc. E' posta ad una distanza dai confini di 4.10 m su un lato e 3.20 m sull'altro .
- **Nuovo comparto di disinfezione** : è costituito da un manufatto in c.a. di forma rettangolare con dimensioni in pianta di 6.80 m x 6.20 m , parzialmente interrato, di altezza strutturale complessiva pari a 1.75 m, ed altezza f.t. di 0.80 m , per una superficie coperta di 42 mq e volumetria f.t. di 33.75 mc ; distanza dal confine 4.00 m
- **Nuovi letti di essiccamento** : sorgeranno sull'area di sedime dell'attuale depuratore, in adiacenza di quelli già esistenti, e sono costituiti da due vasche rettangolari in c.a. di dimensioni complessive di 8.30 m x 6.57 m che fuoriescono di solo 0.75 m dal p.c. . Essi pertanto occupano una ulteriore superficie di 54,50 mq nell'area già occupata dall'attuale depuratore.
- **Ristrutturazione del locale servizi** : si segnala che è già presente sull'impianto un piccolo manufatto, destinato a locale deposito e servizio igienico, realizzato in pannelli di lamiera coibentata, facilmente rimovibile ed in pessime condizioni, che sarà semplicemente spostato nella nuova area, mantenendo le stesse caratteristiche costruttive e dimensionali. Esso misura 4,50 m x 3,60 m ed ha altezza di 2.70 m. Esso occuperà quindi una superficie coperta di 16.50 mq , con un volume di 44 mc .

Alla luce di quanto esposto si riepilogano pertanto i dati dimensionali del progetto in variante al PRG, per la parte che insiste sulla nuova area ::

SUPERFICIE DEL LOTTO : 585 mq

SUPERFICIE COPERTA DAI MANUFATTI : 150 MQ

RAPPORTO DI COPERTURA :  $150 \text{ MQ} / 585 \text{ MQ} = 0.25 = 1/4$

VOLUME DEI MANUFATTI IN PROGETTO : 177.5 MC

INDICE FONDIARIO :  $177.5 \text{ MC} / 585 \text{ MQ} = 0.30 \text{ mc/mq}$

Distanza Minima dai Confini : 3.20 m

II RUP

(Ing. Francesco Favaro)

.....

ALLEGATI :

- Legenda PRG Vigente con parametri urbanistici ;
- Decreto approvazione PRG .,







Capitolo V - norme speciali per le zone verdi e per il territorio agricolo.

Art. 28 - Verde pubblico.

Le zone destinate a verde pubblico comprendono:

- a) giardini pubblici;
- b) zone sportive per attrezzature per i giochi e gli sports.

Art. 29 - Verde privato dei lotti residenziali

in queste zone è vietata qualsiasi costruzione in superficie, esse saranno sistemate a prato con fiori e cespugli e con alberi ad alto fusto. I piani particolareggiati fisseranno norme relative ai tipi di recinzione ammessi.

Art. 30 - Territorio agricolo

Tutto il territorio agricolo è suscettibile di intervento per la razionalizzazione e la trasformazione delle colture e per la riforma fondiaria secondo le direttive del P.R.G.

Gli interventi, che interessino una superficie superiore a 100 ha., potranno essere predisposti a mezzo di piani esecutivi di trasformazione agricola, aventi carattere e validità di piano particolareggiato.

Art. 31

I piani esecutivi di trasformazione agricola devono contenere:

- a) lo stato ed il rendimento delle colture in atto;
- b) il progetto di trasformazione colturale con le opere dibonifica previste (bacini, laghi artificiali, canali, condutture, strade, ecc.);
- c) il progetto di redistribuzione fondiaria ai fini, a seconda dei casi, dell'accorpamento e della rifusione o dello scorporo particellare;
- d) le direttive per l'ammodernamento delle case rurali esistenti e per l'impianto di nuove case rurali;
- e) il piano planivolumetrico degli eventuali centri di servizio: (scuole, negozi, ambulatori, ecc.).

Art. 32

Nelle zone agricole è consentita la costruzione di edifici ad uso essenzialmente agricolo; case rurali, stalle porcilaie, ricoveri per

$$\frac{1000 \text{ mc}}{10000 \text{ mc/ha}} = \frac{1}{10} = 0.1 \text{ mc/ha}$$

carri ed attrezzi, ecc. con la densità di 1000 mc/ha sui terreni di pianura e di 500 mc/ha sui terreni collinari.

#### Capitolo VI - Norme per le zone a vincoli speciali.

Sulle planimetrie alle scale 1/2.000, 1/10.000 ed 1/25.000 sono indicate:

##### Art. 33

a) zona comprendente i vincoli archeologici e le zone turistiche marine

b) zona per il nuovo cimitero, ed i relativi vincoli

c) le fasce verdi di rispetto vincolante " non edificandi " a lato delle strade principali;

d) le zone per future espansioni residenziali od industriali provvisoriamente vincolate " non edificandi " ed alla conservazione della destinazione attuale. (cfr. art. 6).

##### Art. 34

ai lati delle strade sia statali che provinciali esistenti od in progetto, e comunque lungo tutti gli allineamenti stradali protetti da vincolo " non edificandi " secondo le indicazioni delle planimetrie 1/2.000, 1/10.000, ed 1/25.000, tutti gli edifici ammessi dal P.R.G. e quelli agricoli di cui all'art. 32 dovranno sorgere ad una distanza dal filo stradale più vicino non inferiore a mt; 10, e comunque al di fuori delle fasce di arretramento indicate.

1) Di riconoscere il trasferimento della titolarità della farmacia del Comune di Varapodio (RC) sita in Piazza S. Nicola, 23, del Dr. Virdia Ferdinando, nato a Varapodio il 18/11/1918, al Dr. Casella Mario Domenico, nato a Defina nuova il 12/8/1954 ed ivi residente in via Umberto n. 23 con decorrenza dal 18/1/1986.  
Catanzaro, il 11 agosto 1986

Il V. Presidente  
G. Rhodio

DECRETO  
DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
22 agosto 1986, n. 1067

Comune di Corigliano Calabro - Approvazione Piano Regolatore Generale.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la deliberazione n. 8 del 29/2/1980 con la quale il Consiglio Comunale di Corigliano ha adottato il Piano Regolatore Generale;

CONSIDERATO che detto Piano è stato regolarmente pubblicato e depositato e che nei termini di legge sono pervenute n. 22 osservazioni più 10 pervenute direttamente alla Regione Calabria, alle quali il Comune ha controdedotto con atto deliberativo n. 232 dell'11/12/1980;

VISTI i pareri dell'Ufficio del Genio Civile di Cosenza n. 7107/9759 e 25598 del 23/4/1980 e 5/12/1980 espressi ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/1974;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Soprintendenza Archeologica della Calabria con nota n. 2617 del 25/3/1982;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Soprintendenza Scolastica Regionale del 24/4/1986, ai sensi della legge 641/67;

VISTA la relazione della Sezione Urbanistica Regionale resa con nota del 19/4/1983;

CONSIDERATO che la Commissione Urbanistica Regionale, ai sensi delle leggi regionali n. 20/1980 e 15/1981 ha espresso, nella seduta del 16/3/1983 parere favorevole al Piano Regolatore Generale di Corigliano con le seguenti prescrizioni:

- 1) siano rispettate le prescrizioni introdotte con il D.P.G.R. ai fini paesaggistici ed ambientali;
- 2) vengano rispettate le prescrizioni di cui al parere n. 7107/9759 del 23/4/1980 e n. 25598 del 5/12/1980 dell'Ufficio del Genio Civile di Cosenza ai sensi della legge 2/2/1974, n. 64, art. 13;
- 3) le Z.T.O. B3 e B2 l'intervento edilizio avverrà attraverso l'adozione di Piani Particolareggiati;
- 4) la Z.T.O. di tipo B4 riportata nella tav. 2C - Corigliano Scalo - in scala 1:2.000 delimitata a tinta indelebile, è da assimilarsi a Z.T.O. di tipo C1 (vedi stato di fatto trasmesso dall'Amministrazione Comunale successivamente);
- 5) nelle Z.T.O. B (B1, B2, B3, B4, B5, B6) la distanza tra fabbricati rimane fissata in mt 10,00;

6) nella tavola 2C, Corigliano Scalo, in scala 1/2.000, il triangolo delimitato in rosso limitrofo alla Z.T.O. B4 e compreso tra la SS. 106 e i fabbricati IACP, poiché risulta tra un confronto tra le tavole del Programma di Fabbricazione e quelle del Piano Regolatore Generale che tale superficie a triangolo è normata dal P.F. a zona B, è da intendersi facente parte della Z.T.O. B4 del P.R.G. limitrofo;

7) la Z.T.O. di tipo C1 riportata sulla tavola 2C - Corigliano Scalo, in scala 1/2.000 delimitata a tinta indelebile, è da assimilarsi a Z.T.O. B4 con la normativa prevista per la stessa;

8) le Z.T.O. contrassegnate con la scritta P.E.E.P. - Edilizia Economica e Popolare - sono da assimilarsi a Z.T.O. nelle quali ricadono con la normativa prevista per le stesse. Qualora l'Amministrazione vorrà procedere all'adozione di Piani di Zona, dovrà seguire la procedura di cui alla legge 167/62;

9) le Z.T.O. di tipo turistico denominate erroneamente BtM sono da assimilarsi a Z.T.O. di tipo CT. Pertanto il simbolo BtM sulla tabella dei tipi edilizi è sostituito dal simbolo Ct. In dette zone in uno all'indice territoriale di 0,50 mc/mq che si ritiene di fissare è fatto obbligo della lottizzazione convenzionata o dei piani particolareggiati secondo la legge urbanistica vigente con un'area da destinare a standards pari a 30 mq/ab;

10) in tutte le Z.T.O. di nuova espansione residenziale e di tipo turistico è fatto obbligo del Piano di Lottizzazione convenzionata ai sensi dell'art. 28 della legge urbanistica vigente o dei Piani Particolareggiati;

11) le norme di attuazione del Piano Regolatore Generale, all'art. 3, dovranno essere integrate aggiungendo: «che altrettanto esclusivamente mediante Piani Particolareggiati esecutivi, il Piano Regolatore Generale troverà attuazione limitatamente alle zone dello Scalo e di Schiavonea e frazioni in cui lo stato di fatto è risultato differente da quello posto a base del piano per la presenza di una notevole consistenza edilizia al fine di recuperare gli standards di legge»;

12) sulle tavole del P.R.G. dovrà essere riportata la normativa del Programma di Fabbricazione cui fa riferimento specifico il Piano Regolatore Generale stesso;

13) le Z.T.O. denominate RC ed EF individuate sulla tavola 2D in scala 1/2.000 - azzonamento Schiavonea - sono soppresse e restano disciplinate dalla normativa delle zone agricole;

14) le Z.T.O. B5 individuate sulla tavola 2D in scala 1/2.000 - zonizzazione Schiavonea, sono da assimilarsi alle Z.T.O. di tipo C2 con la normativa prevista per le stesse;

15) l'area individuata sulla tavola 2/D in scala 1/2.000 ubicata lungo la costa marina di Schiavonea tra l'agglomerato esistente, la Z.T.O. ED2 e la Z.T.O. B6 per la quale non è prevista alcuna normativa, dovrà essere disciplinata secondo la normativa prevista al punto 12;

16) le zone F indicate nel Piano risultano nella generalità già impegnate da edilizia; pertanto, l'Amministrazione dovrà reperire idonee aree a garantire il rispetto degli standards secondo quanto previsto dalla legge urbanistica nazionale;



17) La Cartografia al 10.000 è solo indicativa e vale per la viabilità e per i vincoli archeologici, mentre la zonizzazione resta solo definita dagli elaborati progettuali al 2.000.

18) tutti i vincoli idrogeologici devono essere rispettati.

CONSIDERATO che dette prescrizioni sono state comunicate al Comune con nota n. 2313 del 28/4/1983 per essere controdedotte ai sensi dell'art. 3 della legge 765/67;

CHE il Comune di Corigliano, dopo avere chiesto proroghe per gli adempimenti di cui sopra, ha controdedotto alle prescrizioni della Commissione Urbanistica Regionale con deliberazioni consiliari n. 5 del 22/2/1984 e 30 del 28/6/1984 accogliendole tutte ad eccezione di quella contrassegnata con il n. 9;

CONSIDERATO che gli atti relativi al suddetto strumento urbanistico sono stati trasmessi alla I Commissione Consiliare per il parere di cui all'art. 7 della legge regionale n. 15/1981, parere espresso nella seduta del 21/5/1986 che conferma le prescrizioni della Commissione Urbanistica Regionale;

VISTA la deliberazione n. 2837 del 15/7/1986, esecutiva, con la quale la Giunta Regionale ha approvato lo strumento urbanistico in questione con le prescrizioni suggerite dalla Commissione Urbanistica Regionale e confermate dalla I Commissione Consiliare;

VISTO il D.P.R. n. 8 del 15/1/1972;

VISTE le leggi regionali n. 20/1980 e 15/1981;

DECRETA

È approvato il Piano Regolatore Generale di Corigliano Calabro così per come proposto dal Comune con atto consiliare n. 8 del 29/2/1980 e con le prescrizioni riportate in premessa, suggerite dalla Commissione Urbanistica Regionale e confermate dalla I Commissione Consiliare.

Catanzaro, li 22 agosto 1986

F. Principe

DECRETO  
DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
22 agosto 1986, n. 1068

Comune di Paola - Approvazione Piano Regolatore Generale.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la deliberazione n. 166 del 3/12/1981 con la quale il Consiglio Comunale di Paola ha adottato il Piano Regolatore Generale;

CONSIDERATO che detto Piano è stato regolarmente pubblicato e depositato e che nei termini sono state prodotte n. 64 osservazioni alle quali il Comune ha controdedotto con atto consiliare n. 32 del 7/6/1982;

VISTI i pareri favorevoli n. 7458/27491 e 25982 del 2/2/1980 e 27/11/1981 espressi dal Genio Civile di Cosenza ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/1974;

VISTO il parere favorevole n. 11961 dell'8/7/1983 espresso dalla Soprintendenza Scolastica Regionale;

CONSIDERATO che la Commissione Urbanistica Regionale ai sensi delle leggi regionali n. 20/1980 e 15/1981 espresso, nella seduta del 3 aprile 1984, parere favorevole sul Piano Regolatore Generale di Paola con le seguenti raccomandazioni porre l'attenzione su:

1) problema idrogeologico e geomorfologico e relative influenze sulle destinazioni d'uso del territorio;

2) nuovo assetto ferroviario proposto, a sud del paese;

3) nuova proposta di assetto viario a seguito della emergenza della frana ed aderente alle indicazioni dell'ANA;

4) definizione rigorosa della normativa e della relazione destinazione della zona costiera sottoposta a piano partilareggiato;

5) obbligo di verificare e riequilibrare la destinazione d'uso delle aree a nord a seguito della constatata instabilità;

6) stante inoltre l'evoluzione effettivamente in atto, paiono necessarie di migliore definizione alcune aree a sud in relazione al migliore assetto viario e ferroviario, a sud relativamente all'assetto viario; dovranno inoltre essere riconsiderate le utilizzazioni delle aree di interesse storico artistico, religioso e archeologico;

— che per quanto innanzi detto, gli atti ed elaborati concernenti lo strumento urbanistico in esame debbono essere trasmessi al Comune che dovrà controdedurre di merito con apposita deliberazione consiliare;

CONSIDERATO che il Comune con atto deliberativo n. 25 del 2/8/1985 del Consiglio Comunale ha rielaborato il Piano Regolatore Generale secondo quanto stabilito dalla Commissione Urbanistica Regionale;

CHE a seguito della rielaborazione il Piano è stato regolarmente pubblicato e depositato e che nei termini sono pervenute n. 21 osservazioni più una fuori termini alle quali il Comune ha controdedotto con atto consiliare n. 18 del 7/2/1986;

VISTO il parere sul piano rielaborato espresso dal Genio Civile di Cosenza ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/1974 con atto n. 15251 del 26/7/1985 che è favorevole con le limitazioni e prescrizioni riportate nello stesso parere e dovranno essere scrupolosamente rispettate in sede di attuazione del piano;

CONSIDERATO che gli atti relativi al Piano Regolatore Generale di che trattasi sono stati trasmessi alla I Commissione Consiliare per il parere di cui all'art. 7 della Legge Regionale n. 15/1981;

VISTO il parere espresso dalla I Commissione Consiliare nella seduta del 21/5/1986 che è favorevole alla approvazione del Piano Regolatore Generale di Paola così per come rielaborato dal Comune ed adottato con atto n. 25 del 2/8/1985;

VISTA la deliberazione n. 2873 del 15/7/1986, esecutiva, con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Piano Regolatore Generale di che trattasi così per come rielaborato dal Comune di Paola con atto n. 25 del 2/8/1985;

VISTO il D.P.R. n. 8 del 16/1/1972;

VISTE le leggi regionali n. 20/1980 e 15/1981;

DECRETA